

COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'organizzazione e lo svolgimento dei
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025



DECRETO N. 1 DEL 21/10/2025

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 tra la Regione del Veneto e il Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali "Milano-Cortina 2026" per l'utilizzo di servizi automobilistici regionali.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la Regione del Veneto per l'utilizzo di servizi automobilistici regionali al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali "Milano-Cortina 2026".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER I XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

PREMESSO che:

- a seguito dell'assegnazione nell'ambito dell'Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019 dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 alle Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, tra il CIO, il CONI, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l'Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;
- da tale momento si è dato corso alle attività necessarie all'avvio della fase di organizzazione dei Giochi, nel rispetto dei principi previsti dalla Carta Olimpica, dall'Host City Contract e in ottemperanza al modello di Governance definito nel Dossier di Candidatura;
- la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, ha definito il modello di *governance* dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

VISTO:

- il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»";
- il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che "Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari

all’organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026». [...] Restano fermi i limiti di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...]”;

- il comma 4 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026;
- l’art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina di Commissario straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
- l’art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2585 in data 07/10/2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata “Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali <<Milano-Cortina 2026>>”;

CONSIDERATO che:

- per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione degli interventi di propria competenza il Commissario straordinario ed il personale di supporto necessitano di effettuare spostamenti dalla sede operativa della struttura commissariale sita in Mestre, via Cesco Baseggio n. 5, ai siti nei quali si svolgeranno eventi comunque connessi alla organizzazione ed allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, sino alla scadenza del mandato del Commissario Straordinario e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
- è interesse comune delle Parti e di primaria finalità istituzionale che gli interventi pubblici per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 avvengano nei tempi stabiliti ed in maniera funzionale al corretto svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, per cui è di comune interesse che la struttura commissariale si avvalga della struttura regionale per lo svolgimento delle attività connesse ai servizi automobilistici per consentire più agevoli spostamenti da e per le sedi ricadenti nelle Regioni Veneto e Lombardia, nella Provincia autonoma di Trento nonché, ove necessario, presso le sedi ministeriali di Roma, utilizzando altresì personale specializzato con ampia esperienza e conoscenza di gran parte della viabilità locale interessata;
- il Commissario straordinario si avvale dei servizi regionali in un ordinario rapporto fra Amministrazioni titolari di diverse funzioni nell’unico comune obiettivo del corretto e puntuale adempimento delle fasi di organizzazione e svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026;
- l’accordo di collaborazione per disciplinare le modalità di utilizzo di servizi automobilistici regionali per il supporto al Commissario Straordinario medesimo ed alla struttura di missione, disciplina la ripartizione dei costi relativi alla disponibilità dei mezzi (ivi compresa l’assicurazione, il bollo, la manutenzione ordinaria e la revisione) e, ove necessario, del personale addetto alla guida, nei limiti di disponibilità di personale e mezzi che la Regione del Veneto si riserva di valutare in relazione ad ogni singola richiesta da parte del Commissario;

DATO ATTO CHE il Commissario Straordinario farà fronte agli oneri del presente provvedimento con le risorse stanziate nella contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia - Tesoreria dello Stato, Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a “*Commissario Straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026*”, ai sensi dell’articolo 5, comma 8 del Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni, dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119;

RITENUTO di approvare lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano – Cortina 2026";

VISTO il DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025;

VISTO il DPCM 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2585 in data 7 ottobre 2025;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 15 che disciplina gli accordi tra amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in particolare l'art. 23;

Attesa la propria competenza di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 ai sensi dell'art. 1 del DPCM. 5 settembre 2025;

DECRETA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di avviare la collaborazione con la Regione del Veneto per l'utilizzo di servizi automobilistici regionali al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali "Milano-Cortina 2026";
3. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto – Direzione Acquisti, AA. GG. e SOS affidamento servizi e forniture e questa Struttura Commissariale;
4. di stabilire che l'Accordo di collaborazione di cui all'**Allegato A** decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata massima fino al 31 dicembre 2026, secondo le modalità definite nel testo dell'accordo stesso;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione trova capienza nella contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - , Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a "*Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026*", ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni, dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel sito web all'interno del dominio commissari.gov.it presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ing. Giuseppe Fasiol

SCHEMA DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in attuazione dell'art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 ‘Per disciplinare le modalità di utilizzo di servizi automobilistici regionali per il supporto al Commissario Straordinario ed alla struttura di missione, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026”

TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano–Cortina 2026», nella persona dell'ing. Giuseppe FASIOL, nato a Lendinara (RO) il 09/11/1961, Codice Fiscale FSLGPP61S09E522C, il quale interviene nel presente atto non in veste propria ma nella sua qualità Commissario straordinario, nominato con DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede il Ministero per lo Sport e i Giovani, Largo Pietro di Brazzà, 86 - 00187 Roma (d'ora in avanti “Commissario straordinario”) - P.E.C. commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it

E

LA REGIONE DEL VENETO con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F. 80007580279, P.IVA 02392630279, legalmente rappresentata dal Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e SOS affidamento servizi e forniture, avv. Giulia TAMBATO, domiciliata per la carica presso Venezia, Dorsoduro 3901, autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera della Giunta regionale n 1251 del 14 ottobre 2025.

VISTO l'art. 15 della L. n. 241/1990 che prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il

Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all’organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026». [...] Restano fermi i limiti di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...]”;

VISTO il comma 4 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026;

VISTO l’art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina di Commissario straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 5. comma 2 lett. c) del medesimo decreto-legge n. 96/2025, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitigli, può: “... c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diversi, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi”;

VISTO il successivo DPCM in data 29 settembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 07 ottobre 2025 di istituzione della struttura di missione di supporto alle attività del Commissario Straordinario;

VISTA la richiesta del Commissario Straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 pervenuta con nota p. n. 549298 del 10.10.2025;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle proprie attività funzionali alla realizzazione degli interventi di propria competenza il Commissario straordinario ed il personale di supporto necessitano di effettuare spostamenti dalla sede della struttura commissariale in Mestre ai siti nei quali si svolgeranno eventi comunque connessi alla organizzazione ed allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sino alla scadenza del mandato del Commissario Straordinario e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

CONSIDERATO che il comma 8 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, prevede che “Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale in testata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell’impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

CONSIDERATO infine che è interesse comune delle Parti e di primaria finalità istituzionale che gli interventi pubblici per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 avvengano nei tempi stabiliti ed in maniera funzionale al corretto svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, per cui è di comune interesse che la struttura commissariale si avvalga della struttura regionale per lo svolgimento delle attività connesse ai servizi automobilistici per consentire più agevoli spostamenti da e per le sedi ricadenti nelle regioni Veneto e Lombardia, nella provincia autonoma di Trento nonché, ove necessario, presso le sedi ministeriali di Roma,

utilizzando altresì personale specializzato con ampia esperienza e conoscenza di gran parte della viabilità locale interessata;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario si avvale dei servizi regionali in un ordinario rapporto fra Amministrazioni titolari di diverse funzioni nell'unico comune obiettivo del corretto e puntuale adempimento delle fasi di organizzazione e svolgimento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO,
le parti concordano e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

Il presente Accordo, di cui le premesse fanno parte integrante e sostanziale, regola i rapporti fra Regione del Veneto e Commissario straordinario per le Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026 in ordine allo svolgimento dei servizi automobilistici necessari per il Commissario stesso e per il personale appartenente alla struttura di missione di cui al DPCM in data 29 settembre 2025 per consentire più agevoli spostamenti da e per le sedi ricadenti nei territori delle regioni Veneto e Lombardia, della provincia autonoma di Trento, nonché, ove necessario, presso le sedi ministeriali di Roma, utilizzando altresì personale specializzato con ampia esperienza e conoscenza di gran parte della viabilità locale interessata.

Le parti danno atto che è di reciproco interesse lo svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici condivisi rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all'accordo, per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

ARTICOLO 2

(Efficacia e ambito temporale dell'Accordo)

Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31 dicembre 2026.

A seguito delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 e del conseguente insediamento della nuova Giunta, in considerazione delle possibili nuove esigenze della Regione Veneto la consistenza della collaborazione in essere potrà essere rivista sia in termini di disponibilità di mezzi sia in termini di personale adibito alla guida.

ARTICOLO 3

(Oneri finanziari)

Le parti danno atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente accordo soddisfano il requisito dell'interesse comune delle pubbliche amministrazioni coinvolte e sussiste una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità, con ampia collaborazione nei rispettivi ambiti di intervento su questioni di interesse comune, derivanti dalla partecipazione della Regione del Veneto e del Commissario straordinario per le Paralimpiadi, allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, pertanto

gli oneri finanziari derivanti dal presente atto sono da configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute dagli enti nel sopradetto reciproco interesse comune.

Con riferimento alle attività di cui all’Articolo 1, la Regione del Veneto si fa carico dei costi relativi alla disponibilità dei mezzi (ivi compresa assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e revisione) e, ove necessario, del personale addetto alla guida, nei limiti di disponibilità di personale e mezzi che la Regione si riserva di valutare in relazione ad ogni singola richiesta da parte del Commissario, mentre rimangono a carico del Commissario le spese vive valutate nel rimborso di un quinto del costo della benzina secondo le previsioni relative al trattamento di missione riservato al personale regionale per ogni chilometro percorso, oltre alle spese per i pedaggi autostradali, che la Regione si impegna comunque ad anticipare.

A scadenza mensile, la Regione rendiconterà le spese sostenute per carburante e per pedaggi autostradali e chiederà il ristoro al Commissario, che provvederà al successivo rimborso.

La rendicontazione verrà trasmessa con attestazione della struttura regionale presso la quale è incardinato il servizio di autorimessa, che estrarrà dalla piattaforma telematica in utilizzo per i servizi di autorimessa quali sono stati i tragitti percorsi e le spese autostradali sostenute per le attività commissariali.

Agli oneri di cui al presente articolo il Commissario fa fronte con le risorse di cui all’art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119.

ARTICOLO 4

(Referenti)

1. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, il referente per il Commissario è.....in qualità di....., mentre il referente per la Regione Veneto è..... in qualità di della Regione stessa.

ARTICOLO 5

(Responsabilità e gestione delle controversie)

1. Le Parti collaboreranno affinché l’attuazione del presente Accordo si svolga con continuità per il periodo di sua efficacia, in conformità ai doveri di correttezza e leale collaborazione, e si impegnano a dare immediata comunicazione di eventuali motivi ostativi e/o interruttivi.

2. Resta inteso che eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare rispettiva esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute, fermo restando che, riguardo alle questioni oggetto della controversia, le stesse si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità che salvaguardino comunque il pubblico interesse e il buon andamento delle attività.

ARTICOLO 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finali)

1. Qualsiasi variazione e/o modifica del presente accordo deve essere convenuta in forma scritta e le relative comunicazioni effettuate tramite P.E.C..

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per il Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

.....

(firmato digitalmente)

Per la Regione del Veneto

Direzione Acquisti, AA.GG. e SOS affidamento servizi e forniture

.....

.....

(firmato digitalmente)